



STATUTO

FONDAZIONE DIRITTI GENETICI
Fondazione non lucrativa di Utilità Sociale - Fdg
Sede legale Roma, via Garigliano n. 61/a
Codice Fiscale 97429470582
Partita IVA 09465171008

- **Articolo 1.** Su iniziativa del “Consiglio dei Diritti Genetici – organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale è costituita la “FONDAZIONE DEI DIRITTI GENETICI Fondazione non lucrativa di Utilità Sociale – Fdg”, con sede in Roma, via Garigliano 61/a.-----

- **Articolo 2.** La Fondazione ha lo scopo di sviluppare e incrementare l’attività di ricerca scientifica e la sua divulgazione, sia agendo direttamente, sia partecipando con altri soggetti: Istituzioni universitarie, enti di ricerca pubblici e privati, altre fondazioni, società, associazioni e privati, nell’ottica di raggiungere risultati di particolare interesse sociale negli ambiti nel seguito descritti e, al contempo di promuovere e favorire: -----
 1. iniziative per moltiplicare il peso della ricerca scientifica pubblica e indipendente in campo genetico, con particolare riguardo alla necessità di riequilibrare gli investimenti pubblici in direzione di una necessaria e approfondita investigazione degli impatti di natura ambientale, sanitaria, etica, giuridica, teologica, sociale e economica determinati dalla commercializzazione di prodotti e tecniche ottenuti attraverso le moderne biotecnologie;-----
 2. il progresso della ricerca scientifica italiana nello studio degli impatti biotech attraverso la raccolta, la diffusione o la realizzazione dei lavori di ricercatori già impegnati nel settore, al fine di stilare e diffondere protocolli generali di valutazione del rischio ambientale, sanitario e socio-economico; -----
 3. iniziative affinché le caratteristiche genetiche, siano esse di origine animale o vegetale, siano considerate patrimonio inalienabile del pianeta ed eredità comune dell’umanità; ---
 4. il trasferimento dei risultati delle proprie ricerche e delle proprie conoscenze all’opinione pubblica e si propone di coadiuvare sul piano dei saperi l’azione di associazioni e di comitati che si propongono l’obiettivo di una corretta informazione in campo biotecnologico; -----
 5. iniziative per fornire le conoscenze e le informazioni necessarie affinché le istituzioni nazionali e internazionali possano ricoprire un ruolo attivo di garanzia, che è condizione imprescindibile per la pluralità del confronto e la piena consapevolezza delle scelte in campo biotecnologico; -----
 6. il trasferimento dei risultati delle proprie ricerche e delle proprie conoscenze a tutte quelle realtà imprenditoriali ed economiche che intendano ispirarsi al principio di precauzione nei confronti delle tecnologie ricombinanti, quale garanzia di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini; -----
 7. ogni attività di collegamento e collaborazione con associazioni affini attive in altri Paesi, sia impegnandosi a diffondere e tradurre i loro lavori sia attraverso progetti di joint-venture; -----
 8. attività di formazione interdisciplinare, di base e professionale, attraverso la realizzazione di corsi, seminari, workshop e master allo scopo di promuovere sia l’alfabetizzazione primaria, la formazione dei formatori, nonché la formazione specialistica, anche a carattere laboratoristico, sui diversi aspetti inerenti l’innovazione biotecnologica; -----
 9. lo sviluppo di modelli sperimentali di governance e government dell’innovazione biotecnologica, con l’obiettivo di rendere concreti gli auspici di partecipazione del pubblico ai processi decisionali, tanto sugli obiettivi prioritari della ricerca scientifica, quanto sulle applicazioni tecnologiche che ne derivano; -----

- **Articolo 3.** Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantire il funzionamento, il patrimonio iniziale viene conferito dal fondatore, come indicato nell'atto costitutivo; -----
Il patrimonio è costituito: -----
 - dalle somme, dai beni mobili ed immobili conferiti a titolo di liberalità dal fondatore; -----
 - dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal fondatore.-

- **Articolo 4.** Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate: -----
 - degli eventuali redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3; -----
 - di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinato al raggiungimento degli scopi sociali o all'incremento del patrimonio della fondazione.-----
 - delle risorse derivanti da eventuale attività connessa, di tipo marginale promossa dalla Fondazione. – In caso d'investimento finanziario, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà all'investimento del denaro nel modo che riterrà più sicuro e redditizio. I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio saranno interamente devoluti agli scopi della Fondazione. -----

- **Articolo 5.** All'atto della costituzione della Fondazione il fondatore nomina i cinque membri a vita del Consiglio di amministrazione, attribuendo ad essi le cariche di Presidente, di segretario generale e di uno o più vicepresidenti. -----

- **Articolo 6.** I membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo precedente, ovvero i loro successori nominati a vita, hanno facoltà di nominare, a loro volta, fino a 5 ulteriori membri del Consiglio, scegliendo gli stessi tra i benemeriti, come individuati nel successivo art. 17, tenendo conto che potranno essere nominate le persone fisiche aventi detto requisito, ovvero le persone fisiche che i benemeriti stessi, se diversi dalle persone fisiche, avranno designato per rappresentarle nei confronti della Fondazione. -----

- **Articolo 7.** Organi della Fondazione sono: -----
 - il Presidente della Fondazione; -----
 - il Consiglio di amministrazione; -----
 - il Segretario generale; -----
 - il Comitato Economico; -----
 - il Comitato Scientifico; -----
 - il Collegio dei revisori. -----

- **Articolo 8.** Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. -----
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. -----
Il Presidente coadiuvato dal Segretario generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche

amministrazioni. -----
Il Presidente firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di amministrazione.- In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente più anziano di età. -----

- **Articolo 9.** Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 a 10 membri, nominati a norma degli artt. 5 e 6 del presente Statuto. I membri del Consiglio di amministrazione, eccettuati quelli di cui all'art. 5, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. -----
In caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso di un membro a vita del Consiglio di amministrazione, gli altri membri a vita provvedono, con votazione a maggioranza, alla nomina del sostituto. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente, se in carica, e in subordine, del membro a vita più anziano chiamato a votare. -----
In caso di dimissioni di tutti i membri a vita, questi restano in carica sino a quando non abbiano provveduto alla nomina dei loro sostituti, in caso di permanente impedimento o decesso di tutti i membri a vita, saranno i Consiglieri di cui all'art. 6 a nominare, a maggioranza, i 5 membri a vita e in caso di parità prevarrà il voto del Consigliere più anziano. -----
- **Articolo 10.** I componenti non a vita del Consiglio di amministrazione sono nominati dai membri a vita in carica con votazione a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Lo stesso criterio vale anche in caso di nomina di uno o più membri in sostituzione di altri cessati per dimissioni, permanente impedimento o decesso. In tal caso i nuovi nominati restano in carica per il rimanente periodo del triennio. Quando il nominato amministratore non accetti per iscritto la carica entro trenta giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata: in tal caso il Consiglio di Amministrazione procede ad una nuova nomina. -----
- **Articolo 11.** Al Consiglio di amministrazione spetta: -----
 - a) di stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di procedere alle relative nomine; -----
 - b) di nominare eventuali altri Vice-Presidenti; -----
 - c) di nominare i membri del Comitato Economico e del Comitato Scientifico; -----
 - d) di procedere alla nomina del Segretario del Consiglio di amministrazione; -----
 - e) di deliberare eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente; -----
 - f) di approvare entro il mese di giugno il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre il bilancio preventivo per l'anno successivo. -----
Al bilancio preventivo viene allegato il programma di lavoro; l'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; -----
 - g) di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato Economico e dal Comitato Scientifico; -----
 - h) di approvare regolamenti interni, in particolare quelli relativi al funzionamento del Comitato Scientifico e di quello Economico. -----

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono, di norma, gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute. -----

- **Articolo 12.** Il Consiglio di amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri. Le convocazioni straordinarie devono essere fatte con preavviso di 30 giorni con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. -----
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide: se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono, ed il numero dei consiglieri non a vita non eccede il numero dei Consiglieri a vita presenti. -----
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. -----
In caso di parità prevale il voto del Presidente. -----
- **Articolo 12 bis.** (decadenza e revoca degli amministratori). -----
Il Consiglio di Amministrazione dichiarerà decaduti quei membri che risulteranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Consiglio stesso, oppure per cinque sedute, anche non consecutive, nel corso di un anno solare. -----
Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli decaduti o revocati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. -----
- **Articolo 13.** Il Comitato Economico è composto da 3 a 5 membri nominati dal Consiglio di amministrazione. Individua gli indirizzi di gestione economica delle risorse della Fondazione, sottoponendo le proprie iniziative al Consiglio di amministrazione partecipando alle riunioni dello stesso se da quest'ultimo richiesto tramite propri rappresentanti all'uopo designati. Opera di concerto con il Comitato Scientifico di cui all'art. 14. I suoi membri durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. -----
- **Articolo 14 .** Il Comitato Scientifico è composto da 5 a 25 membri nominati dal Consiglio di amministrazione. Individua gli indirizzi delle iniziative di carattere scientifico della Fondazione, sottoponendo le proprie proposte al Consiglio di amministrazione partecipando alle riunioni, se da quest'ultimo richiesto e tramite propri rappresentanti all'uopo designati. Opera di concerto con il Comitato Economico di cui all'art 13. I suoi membri durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. -----
- **Articolo 15.** I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato Economico e del Comitato Scientifico devono essere trascritti e conservati in ordine cronologico su appositi registri. -----
- **Articolo 16.** Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che lo sceglie anche tra i propri membri, e ne determina il compenso. -----
Egli: -----
 - collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati; ----
 - collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio

- preventivo e del conto consultivo. -----
- cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione; -----
 - partecipa alle sedute egli organi della Fondazione. -----
- **Articolo 17.** Presso al Fondazione è istituito l'Elenco dei Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statuari. Nel caso di benemeriti diversi dalle persone fisiche, gli stessi designeranno la persona fisica atta a rappresentarli nei confronti della Fondazione.
- **Articolo 17 bis.** Presso la Fondazione è istituito l'Elenco dei Sostenitori, nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, i Benemeriti che abbiano sostenuto finanziariamente il perseguimento dei fini statuari. -----
- **Articolo 18.** Per la prima volta la nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto costitutivo. -----
- **Articolo 19.** Il consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un collegio dei revisori, stabilendone anche il compenso, che accerta la regolarità statutaria, legale, amministrativa e fiscale della gestione della Fondazione. È composto da 3 membri effettivi più 2 supplenti, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. -----
- **Articolo 19 bis.** (divieto di distribuzione di utili e impiego degli avanzi di gestione). -----
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----
- **Articolo 19 ter.** (devoluzione del patrimonio). -----
-Se la Fondazione venisse a trovarsi nell'impossibilità di perseguire i suoi scopi, o si verificassero le altre condizioni di cui all'art. 28 del Codice Civile, il fondatore ovvero il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà obbligatoriamente devolvere il patrimonio residuo ai sensi della legge n. 460/97, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 delle legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----
- **Articolo 20.** Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, i quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge. -----